

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1224

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIERACCINI, GHISLANDI, LUZZATTO, FARALLI, CASTAGNO, ALBERTINI,
ANGELINO PAOLO, ANDÒ, MARIANI, PASSONI, ARMAROLI, BETTOLI,
GATTO VINCENZO, MAGNANI, SAVOLDI**

Presentata il 20 maggio 1959

Nuove disposizioni per la concessione della pensione ai ciechi civili

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 9 agosto 1954, n. 632, come è noto ha istituito la concessione di un assegno vitalizio a favore di tutti i ciechi civili.

L'articolo 4 della legge citata ha indicato i criteri circa la erogazione dell'assegno, affidando all'Opera nazionale per i ciechi civili il compito di stabilirne la misura e al tempo stesso ha precisato che tale assegno spetta al compimento del 18° anno di età a tutti i colpiti da una diminuzione visiva non inferiore al 90 per cento, inabili a proficuo lavoro.

Con apposito regolamento avrebbero dovuto essere emanate le precise disposizioni per l'attuazione della legge stessa.

Sicché l'approvazione della legge n. 632 sembrò porre termine alla lunga lotta sostenuta dai ciechi civili perché venisse loro assicurato un minimo di tranquillità giacché anche se la concessione dell'assegno vitalizio veniva subordinata a determinate condizioni, per la sua natura rappresentava tuttavia il riconoscimento di un diritto all'assistenza.

La categoria interessata attese con giustificata ansia dall'emanazione del regolamento di attuazione il tangibile riconoscimento del diritto acquisito.

Le disposizioni di attuazione viceversa promulgate come noto non entro sei mesi bensì dopo circa 18 mesi frustrarono totalmente le legittime aspirazioni dei ciechi civili.

La legge istitutiva infatti prevedeva quali unici presupposti per la concessione dell'as-

segno: la cecità e lo stato di bisogno; il regolamento invece all'articolo 15 subordina detto assegno a numerose condizioni, talune delle quali in netto contrasto addirittura con lo spirito e la lettera della legge stessa.

Non c'è dubbio infatti, che le condizioni limitative previste alle lettere d) il godimento di un reddito inferiore alle 15.000 lire mensili, ed e) l'aver assolto l'obbligo scolastico e l'aver seguito altri ordini di studio invece dell'istruzione professionale obbligatoria dell'articolo 15 siano in evidente contrasto non solo con il disposto dell'articolo 4 della legge n. 632 che tali limitazioni non prevede, ma soprattutto con lo spirito ed il voto espresso dal Parlamento il quale approvando la legge 9 agosto 1954, n. 632, intese avviare a soluzione il problema sociale ed umano di questa categoria e dare pratica attuazione al disposto dell'articolo 38 della Costituzione: garantire cioè agli inabili al lavoro, sprovvisti dei mezzi necessari per vivere « il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale ».

La percentuale dei ciechi civili abili al lavoro è assai bassa e la minorazione della vista costituisce indubbiamente un considerevole ostacolo nella qualità e quantità del lavoro stesso. Il minorato che con volontà si sforza di annullare o di accorciare le distanze che lo separano dall'individuo normale, è costretto a compiere uno sforzo psicologico meritevole della più alta considerazione; ciò non può verificarsi evidente-

mente se permangano le limitazioni previsti all'articolo 15 del regolamento.

In pratica a circa due anni dall'applicazione della legge in questione, numerosi sono i cittadini i quali pur avendo tutti i requisiti richiesti per godere dei benefici previsti, ne sono esclusi.

L'assegno vitalizio si è trasformato in un sussidio assistenziale privo di ogni adeguata garanzia per quanto concerne l'erogazione, essendo questa soggetta al giudizio discrezionale e all'arbitrio dell'Opera nazionale ciechi civili, che come si è già verificato in molti casi, ha revocato la concessione dell'assegno a quei minorati comunque dichiarati operabili.

Di fronte a tale stato di cose si rende pertanto necessario intervenire con un provvedimento legislativo onde eliminare le contraddizioni cui ha dato luogo il regolamento di attuazione della legge n. 632.

Importa soprattutto dare alla categoria una certezza giuridica del « diritto » all'assistenza, così come vuole il testo costituzionale.

Occorre in definitiva che il Parlamento intervenga per garantire la precisa applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 632, rendendo inefficace ogni interpretazione di essa arbitraria o restrittiva.

Per tali ragioni con la presente proposta di legge proponiamo di trasformare l'assegno vitalizio in pensione ed al tempo stesso intendiamo stabilire chiaramente chi abbia diritto alla pensione, in quale misura, in quali limiti, in quali condizioni.

Non riteniamo necessario dilungarci nell'illustrare la presente proposta di legge il cui contenuto merita senza dubbio il voto unanime del Parlamento: in esso confidiamo perchè varrà a ridare a una categoria più provata e forse indifesa la fiducia nella giustizia e nella umana solidarietà.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'assegno a vita istituito con legge 9 agosto 1954, n. 632, è trasformato in pensione.

ART. 2.

Hanno diritto alla pensione al compimento del 18° anno di età tutti i cittadini che siano colpiti da cecità assoluta o da riduzione visiva non inferiore al 90 per cento ed il cui reddito non sia tassabile ai fini della imposta complementare.

La pensione è cumulabile con eventuali altri redditi purché il reddito totale che ne deriva non superi la quota esente dall'imposta complementare.

ART. 3.

La misura della pensione è stabilita:

a) in lire 20.000 mensili per coloro che risultino affetti da una riduzione visiva non inferiore al 95 per cento;

b) in lire 15.000 mensili per coloro che siano colpiti da una riduzione visiva non inferiore al 90 per cento.

ART. 4.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sarà provveduto alla modifica del regolamento per l'attuazione delle norme contenute nella presente legge.